

Oggetto: proroga atto di indirizzo 2019 per la gestione provvisoria del bilancio per l'anno 2020.

LA GIUNTA dell'UNIONE

Ricordato che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.Lgs 267/00 e ss.mm. e i, il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dell'accordo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsti dall'articolo 81 dello statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2020 sottoscritto il 08 novembre 2019, che precisa quanto segue " . " in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni trentini";

La disciplina nazionale prevede il differimento dei termini di bilancio con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali in presenza di motivate esigenze.

La Conferenza Stato-Città, nella seduta dell'11 dicembre 2019, ha espresso parere favorevole al differimento dei termini per l'approvazione del bilancio previsionale 2020 dei Comuni, dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.

• L'Unione dei Comuni pertanto procederà all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, oltre il termine di legge e, comunque, entro il termine del 31.03.2020 attivando la disciplina dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del TUEL D.Lgs. 267/2000.

L'art. 163 del TUEL D.Lgs 267/2000 stabilisce tra l'altro che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato con esclusione delle spese

-tassativamente regolate dalla legge,

-non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi

-a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Vista la deliberazione n. 1 del 16.06.2014 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Ricordato che a far data dal 1° gennaio 2019 i Comuni di Sarnonico e Malosco hanno esercitato la facoltà di recesso e sono usciti dall'Unione .

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 30/07/2019 avente ad oggetto: "Modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia."

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 13 del 30/07/2019 avente ad oggetto : "Approvazione nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarnonico e Malosco."

Richiamata la deliberazione n. 1 Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di data 14.03.2019 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nota integrativa e del Documento unico di Programmazione 2019-2021.

Vista la delibera della Giunta dell'Unione n. 27 dd. 24.04.2019 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2019-2021. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi."

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 1 del. 18.01.2019.

Riscontrato che in virtù della proroga del termine di approvazione del bilancio al 31 marzo 2020, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, come sopra evidenziato.

Rilevato ora che l'esercizio provvisorio del bilancio impone comunque l'adozione di Piano esecutivo di gestione o di atto di indirizzo che ripartisca, in attesa dell'adozione dello strumento di programmazione definitivo, tra le diverse strutture organizzative comunali, le funzioni gestionali di competenza degli organi burocratici, così come stabilito nel paragrafo 10 contenuto nell'Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011.

Osservato infatti che il PEG, come indicato nel suddetto paragrafo 10 dell'allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, inteso quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio di programmazione dell'Ente, rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi, e che tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Ritenuto conseguentemente necessario, per tutto quanto sopra esposto, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2020 e del relativo Piano esecutivo di gestione o atto di indirizzo, confermare quanto contenuto negli atti programmatici di indirizzo adottati per il 2019, sia per quanto concerne l'individuazione dei centri di costo, sia per quanto riguarda l'individuazione dei dirigenti e funzionari cui viene assegnata la responsabilità dei servizi di bilancio e affidate le risorse finanziarie con i relativi poteri di spesa da esercitare mediante determinazioni nonché la responsabilità delle corrispondenti entrate.

Riscontrato che sulla base di quanto previsto dalla disciplina regionale in materia dal vigente Regolamento di contabilità l'attribuzione ai responsabili dei servizi di bilancio avviene individuando per ogni capitolo di spesa un responsabile.

Osservato quindi che durante l'esercizio provvisorio dovrà farsi riferimento agli stanziamenti di spesa del secondo esercizio del bilancio pluriennale già approvato, ovvero all'esercizio 2020 del bilancio pluriennale 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anania n. 1 dd.14.03.2019.

Ritenuto quindi di procedere ad autorizzare l'azione amministrativa in conformità al piano esecutivo di gestione 2019, facente riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 2020 del bilancio pluriennale 2019-2021, confermando al contempo integralmente i contenuti degli atti programmatici di indirizzo 2019.

Premesso quanto sopra.

Osservato che, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020-2022 e del Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020-2022, va garantita l'attività gestionale nei limiti fissati dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 – 2° comma del Codice degli enti locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2

Visti:

- la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 3/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di arido delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. .2009 n. 42)".
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mrn.;
- il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1.2.2005 n. 4/L ed il relativo regolamento di attuazione DPGR 27.10.1999 n. 8/L, per quanto compatibili con la normativa in materia di armonizzazione contabile.
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m..

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. Di dare atto che, nelle more dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e del bilancio di previsione 2020, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio della gestione finanziaria a partire dal 1 gennaio 2020 e fino al termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato al 31.03.2020, nei limiti previsti dall'art. 163 D.Lgs. 267/2000.
2. Di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 e fino all'approvazione del conseguente atto di indirizzo, l'atto di indirizzo approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 27 dd. 24.04.2019.
3. Di dare atto che si dovrà operare, per quanto attiene l'effettuazione delle spese, nell'ambito e con i limiti imposti per l'esercizio provvisorio dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e così come disciplinato dal paragrafo 8 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.
4. Di confermare anche per la gestione provvisoria 2020 le norme procedurali per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile assunte coi precedenti provvedimenti:

- delibera della Giunta dell'Unione n. 29 /2019

5. Di trasmettere copia della presente ai responsabili dei servizi.
6. di dare atto che oltre quanto sopra trovano applicazione tutte le disposizioni di cui al Protocollo di intesa in materia di Finanza Locale di data 08 novembre 2019.
7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018, in relazione alla urgenza di procedere con la assunzione degli atti conseguenti;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta Unione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 , n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.